



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 28/03/2025

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: CONTROVERSIA SOCIETA' ELTIMAR SUPERMERCATI SRL/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.1/2025

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di marzo alle ore 13:40 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente (Skype)
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze della Giunta Comunale;

Visto il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla Società Eltimar Supermercati Srl, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al numero 4375 del 24.03.2025, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 22.01.2025;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi al ricorso di controparte, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di incaricare l'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze per la tutela legale di questa Amministrazione nel ricorso de quo;

Dato atto che l'Avv.to Lorenzo Calvani con la comunicazione di cui al Prot. n.4709 del 28.03.2025 ha trasmesso preventivo che prevede, tra l'altro, per le spese relative alla difesa dell'Ente nel procedimento de quo, una spesa di Euro 2.573,60 omnia;

Considerato che la spesa presunta di € 2.573,60 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0, annualità 2025, del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate:

di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente, ivi compreso l'incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze, nel sopra individuato Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla Società Eltimar Supermercati Srl, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al numero 4375 del 24.03.2025, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 22.01.2025;

di dare atto che la somma presunta di € 2.573,60 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0, annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025/2027;

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 14 del 28.03.2025

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA